



AUTOMOBILE CLUB VICENZA

REGOLAMENTO SERVIZIO DI CASSA INTERNO

Articolo 1

A norma dell'articolo 26 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità è istituito con servizio di cassa interno per la Sede centrale e per le delegazioni periferiche.

Articolo 2

I cassieri autorizzati al maneggio di denaro curano l'incasso di tutte le somme di pertinenza dell'Ente, correlate ai servizi dallo stesso offerti all'utenza automobilistica.

Articolo 3

Tutte le entrate in contanti, in assegni o altre forme di pagamento, distinte per categorie secondo le indicazioni del Responsabile dei Servizi Finanziari, sono annotate giornalmente su apposito registro, anche mediante supporti informatici, vidimato prima dell'uso dal Direttore dell'Ente.

Articolo 4

Giornalmente i cassieri interni, versano tutte le somme incassate al Cassiere Principale, il quale previa emissione di regolare reversale per ogni categoria di entrate, verserà tutte le somme incassate sul Conto di Tesoreria dell'Ente.

Articolo 5

Il controllo dei Cassieri interni è affidato al Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari. Per le sedi periferiche lo stesso Responsabile può delegare un impiegato di ruolo della sede medesima.

Il controllo deve consistere nell'accertamento della regolare tenuta del registro contabile di cui all'articolo 3) e nel puntuale versamento degli incassi di cui all'articolo 4).

Articolo 6

Alle verifiche di cassa e delle scritture del Cassiere interno della Sede provvede, con cadenza non superiore a tre mesi, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le sedi periferiche provvede il Responsabile dell'Ufficio stesso secondo le istruzioni impartite dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari.

Articolo 7

Le verifiche effettuate a norma dell'articolo 6) devono constare da apposito verbale.

Articolo 8

Il Cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti dell'Ente e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti, quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di riscossione e pagamento.

Articolo 9

I Cassieri interni ed i loro supplenti sono nominati con determina del Direttore dell'Ente; il relativo incarico è valido fino a revoca.

Articolo 10

Al Cassiere interno della Sede centrale, cui vengono attribuite anche le funzioni di Cassiere Economo, sono applicabili anche tutte le norme contenute nello speciale Regolamento per il servizio di economato. Nella eventualità di duplice incarico il dipendente dovrà tenere separata contabilità.

Articolo 11

Per quanto non precisato in questo Regolamento si farà riferimento agli articoli 26 - 27 - 28 e 29 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.